

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. IV
N. 4-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **BERNINI BOVICELLI**, *per la maggioranza*)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DEGLI ARRESTI DOMICILIARI

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

ANGELOUCCI

nell'ambito di un procedimento penale nei suoi confronti (proc. n. 30/07 RGNR) per i reati di associazione per delinquere, di concorso in truffa aggravata e continuata e di falso in atto pubblico

PERVENUTA DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
DEL TRIBUNALE DI VELLETRI

il 4 febbraio 2009

Presentata alla Presidenza il 26 febbraio 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una domanda di autorizzazione a eseguire nei confronti del deputato Antonio Angelucci la misura cautelare degli arresti domiciliari, avanzata dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Velletri, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione e 4 e 5 della legge n. 140 del 2003.

La misura cautelare si inserisce nel contesto di un'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Velletri sulle attività della Casa di Cura S. Raffaele, sita in Velletri e gestita dalla società Tosoinvest di proprietà della famiglia Angelucci, ipotizzando un ruolo di primo piano dell'onorevole Angelucci — azionista maggioritario della struttura ma privo di ruoli operativi, gestionali od esecutivi all'interno della stessa — e del figlio Gianpaolo, già sottoposto ad arresti domiciliari.

L'inchiesta prende in considerazione l'attività di prestazione di servizi medici ed ospedalieri della Casa di Cura S. Raffaele erogati in convenzione con la regione Lazio.

La gestione di tale struttura sanitaria, nell'ipotesi accusatoria, denoterebbe una serie di aspetti illeciti e penalmente rilevanti.

Come struttura convenzionata con il servizio sanitario nazionale, il S. Raffaele avrebbe conseguito profitti asseritamente illeciti attraverso la fatturazione di attività terapeutiche e mediche varie, diverse ed inferiori sotto il profilo quali-quantitativo rispetto a quelle effettivamente rese al pubblico dei pazienti ed utenti della regione Lazio; ovvero, a fronte della fatturazione di prestazioni sanitarie del valore

di un dato ammontare, in termini storici e di prestazione effettivamente resa, sarebbero stati erogati anche servizi di diversa natura o di costo inferiore, o talvolta addirittura non sarebbero stati resi servizi. Tale meccanismo, sempre nella ricostruzione dell'autorità giudiziaria, avrebbe portato alla Tosoinvest un cospicuo arricchimento illecito.

Tutto ciò sarebbe stato possibile, tra il 2003 ed il 2007, grazie ad un'organizzazione criminosa che l'autorità giudiziaria qualifica non già come concorso di persone nel reato, ma come vera associazione per delinquere comune (articolo 416 c.p.), i cui reati scopo sarebbero la truffa aggravata (perché in danno di ente pubblico ai sensi dell'articolo 640, capoverso, del codice penale) ed il falso in atto pubblico, anche per induzione, ai sensi degli articoli 479 e 48 del codice penale.

Dell'associazione per delinquere farebbero parte, in posizione definita « di primo livello », con poteri di « relazione esterna » e di generica « influenza », l'onorevole Angelucci ed il figlio Gianpaolo; con compiti di diverso livello operativo, qualificati dagli inquirenti come « strutturali, organizzativi e funzionali », i signori Antonio Vallone, Mauro Casanatta, Rodolfo Conenna, Tiziana Petucci, Agnese d'Alessio, Claudio Ciccarelli e Domenico Damiano Tassone. Di particolare rilievo sarebbero i ruoli del dottor Conenna e delle dottoresse Petucci e d'Alessio, proprio per effetto della loro qualità di funzionari pubblici che, obliterando la tutela degli interessi pubblici garantiti dal servizio sanitario nazionale, si sarebbero prestati ad assecondare il disegno criminoso dell'associazione.

Le fonti indiziarie proposte nel capo di imputazione e nella documentazione a disposizione della Giunta consistono in documenti e raffronti contabili di vario tipo, sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche ed altri documenti. Da questo insieme di elementi gli inquirenti deducono la rete di contatti tra gli esponenti operativi ed esecutivi Tosoinvest ed i funzionari pubblici che avrebbero svolto funzioni di referenti del progetto criminoso all'interno degli uffici sanitari regionali. Questi dati, nel teorema accusatorio, risulterebbero da verifiche documentali di vario genere, relativamente alle unità di personale impiegato nella clinica, alle modalità di effettiva erogazione delle prestazioni mediche e riabilitative, ed alla fatturazione di prestazioni asseritamente rese dalla clinica medesima.

Dall'impianto descrittivo del GIP emerge inoltre l'ipotesi che di queste attività avesse avuto contezza il già assessore alla sanità per la regione Lazio, l'ex deputato dottor Augusto Battaglia, che avrebbe cercato in qualche misura di contrastare le attività convenzionate sopra descritte prima di essere destituito dall'incarico, secondo il teorema accusatorio proprio a seguito della sua attività di contrasto.

Esigenze cautelari. Il GIP di Velletri indica due esigenze per giustificare le misure cautelari: il pericolo di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato.

L'inquinamento delle prove deriverebbe secondo il GIP dalla asserita capacità di penetrazione della Tosoinvest negli uffici sanitari della regione Lazio, posto che proprio gli indicati funzionari della regione stessa sarebbero membri dell'associazione per delinquere. Ciò potrebbe comportare, sempre nelle parole del GIP, un concreto ed attuale pericolo per le ulteriori attività investigative, di approfondimento degli elementi indiziarie già raccolti, e per l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità. La reiterazione del reato sarebbe possibile per il fatto stesso che la Tosoinvest è ancora

accreditata presso il sistema sanitario nazionale ed amministra flussi quotidiani di attività analoghe a quelle oggetto delle indagini.

Elementi procedurali. L'articolo 18, comma 1, del regolamento della Camera prevede che, dopo l'assegnazione da parte del Presidente della Camera, la Giunta per le autorizzazioni abbia trenta giorni per riferire per iscritto all'Assemblea (salvo richiesta di proroga). Essa invita il deputato interessato a intervenire per fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

Nell'odierna fattispecie, la richiesta di autorizzazione è pervenuta il 4 febbraio 2009. Essa è stata immediatamente messa a disposizione dei componenti la Giunta. Lo stampato in *Atti parlamentari* vero e proprio (doc. IV, n. 4) è stato pubblicato nella serata del medesimo giorno. Una prima illustrazione dei fatti è avvenuta il 5 febbraio 2009. Il deputato Angelucci è stato sentito nella seduta del 25 febbraio 2009, nel corso della quale ha anche depositato una memoria scritta.

Il dibattito presso la Giunta è poi proseguito e si è concluso nella seduta del 26 febbraio 2009. È opportuno qui allegare il resoconto delle predette sedute non solo per ostendere la linea difensiva del deputato Angelucci ma anche per dare compiuta contezza del dibattito che si è svolto (*v. allegati*).

Conclusioni. Non è opportuno, né richiesto, rispetto alle attribuzioni di questa Giunta, che non è giudice d'appello o delle libertà, valutare nel profondo il merito della vicenda oggetto dell'indagine della magistratura, che procederà autonomamente, se non per riscontrare la ricchezza dei presupposti sotesti all'irrogazione della misura coercitiva, attraverso una disamina degli elementi probatori e giustificativi addotti dall'autorità giudiziaria.

Il compito della Giunta è stato in passato ed è, sulle singole fattispecie, ancor più precisamente quello di verificare l'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis* nella domanda pervenuta dalla magistratura, intendendosi per tale il so-

spetto che la misura restrittiva richiesta a carico del parlamentare sia mossa da intenti persecutori.

Il criterio del *fumus* è stato nella prassi della Giunta evoluto ed esteso sino ad assumere una connotazione in senso oggettivo, non necessariamente identificando una volontà persecutoria *ad personam* da parte dell'ufficio procedente, quanto piuttosto attraverso la constatazione di vizi procedurali dell'*iter* che conduce ad avanzare la richiesta, o di carenze nella motivazione dell'atto, per cui l'ingiustizia dell'atto stesso può essere ricavata in via oggettiva.

In ordine alla sussistenza per il caso *de quo* di un *fumus persecutionis* in senso oggettivo, il magistrato non pare in grado di raggiungere un sufficiente livello di motivazione quanto alla pregnanza di un quadro accusatorio a tratti fragile e frammentario, fondato su elementi prevalentemente deduttivi, che non possono costituire il presupposto per l'autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare nel rispetto dei requisiti tassativamente prescritti dall' articolo 274 cpp, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato.

Non è chiaro — mi si consenta una digressione nel merito per quanto necessario ad opinare sul punto — quale sia il rischio attuale di inquinamento di un quadro probatorio-indiziario prevalentemente documentale costituito da materiale contabile, fatturazioni, tabulati di intercettazioni telefoniche e sommarie informazioni testimoniali, già da tempo disponibile, acquisito agli atti ed ampiamente attinto dai magistrati inquirenti.

A tal segno, gli elementi di accusa consistono principalmente in una lunga serie di intercettazioni telefoniche, cui non sono mai seguiti atti investigativi di concreto riscontro di condotte di rilievo penale. Spesso l'onorevole Angelucci è intercettato al telefono con figli e collaboratori, senza che da ciò si possa evincere una reale trama probatoria.

Aggiungo che le esigenze cautelari appaiono *prima facie* argomentate in ma-

niera apodittica, essendo il pericolo di reiterazione motivato sulla base di una supposta attitudine dell'indagato, in quanto proprietario della clinica di cui si tratta — sia pur privo all'interno della stessa di qualsiasi incarico operativo, gestionale od esecutivo — a commettere reati contro la pubblica amministrazione in una logica di continuativa e sistematica distorsione delle modalità erogative delle prestazioni sanitarie in convenzione.

Mancano quindi, circa i gravi indizi di colpevolezza, elementi consistenti tali da far emergere dalla documentazione trasmessa una sua attività di intermediazione diretta sui fatti contestati, che vada oltre una generica attività di *lobbying* politico istituzionale che tutti gli imprenditori esercitano, direttamente o tramite associazioni di categoria.

Nello stampato descrittivo delle esigenze cautelari (pag. 823) la logica di verosimiglianza è spinta agli estremi, ove si afferma, senza motivazioni ulteriori, che la pericolosità sociale dell'onorevole Angelucci si desumerebbe in ragione di elementi sintomatici « (...) da una personalità che si caratterizza per l'uso di qualsivoglia mezzo, per la strumentalizzazione di qualunque circostanza e situazione pur di salvaguardare i propri interessi, ciò che denota una particolare insensibilità etica (...) ».

Altro elemento di fragilità argomentativa si ravvisa nel carattere ancora apodittico di alcune affermazioni del magistrato, quali il reiterato riferimento a generici poteri di influenza connessi allo *status* di figura pubblica, la conoscenza di personalità in grado di condizionare dinamiche politico istituzionali, l'utilizzo di strumenti mediatici indotti dalla proprietà di un gruppo editoriale.

È in questo senso condivisibile quanto affermato dallo stesso onorevole Angelucci nelle sue note illustrate: non risulta credibile che un azionista di gruppo editoriale (che pure porta il suo nome) che ricomprende testate quali *Libero* ed *il Riformista*, gestite da cooperative di giornalisti e da apparati tecnici sulla cui qualità professionale non è dato dubitare,

e diretti da figure autorevoli quali il dottor Feltri ed il già senatore dottor Polito, abbia imposto a tutti costoro condizionamenti e pratiche disinformanti. Peraltro, il GIP in più passaggi pone alla base delle sue richieste cautelari il fatto che l'onorevole Angelucci sia un personaggio influente, una figura proprietaria, un parlamentare.

Per quanto quindi di competenza di questa Giunta, pare particolarmente opinabile e prospetticamente pregiudizievole, il rilievo per cui la rete di relazioni e di interlocuzioni che un deputato naturalmente intrattiene sul territorio possa per sé costituire elemento di rilevante verosimiglianza per la configurazione di una condotta illecita.

Questa teoria prova davvero troppo: il fatto che un deputato intrattenga relazioni personali e/o professionali – in questo caso qualificate dagli inquirenti come « altolate » –, stabilendo rapporti con figure incaricate di scelte politico-amministrative a livello nazionale e locale, dovrebbe per ciò sottoporre, sulla base di questa qualità, una buona porzione di parlamentari ad un giudizio di pericolosità sociale.

Sarebbe assai pernicioso, oltre che profondamente errato ed in contrasto con le attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai parlamentari, ricollegare un pericolo di inquinamento prove o di reiterazione di reato ad un mero *status*, comunque configurato, quasi a tratteggiare una responsabilità oggettiva da « eminenza ». Di difficile comprensione è poi il criterio cronologico utilizzato dagli inquirenti, che descrivono asseriti illeciti verificatisi in un arco temporale che va dal 2003 al 2007; ciò contribuisce a togliere credibilità all'impianto del provvedimento cautelare.

In conclusione, il quadro probatorio proposto è, lo si ribadisce, limitato e frammentario, ed i frammenti investigativi risultano del tutto insufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento restrittivo richiesto.

Vorrei ricordare che nell'arco di tutta la nostra storia costituzionale repubblicana, i precedenti di questa Giunta hanno visto concedere, a fronte di numerose anche recenti reiezioni, solo in quattro casi l'autorizzazione all'esecuzione di misure coercitive *ex articolo 68*, secondo comma, della Costituzione, in connessione con gravi fatti di sangue ed in concomitanza con riscontri probatori assolutamente solidi.

La linea seguita a questo proposito dalla Giunta è stata costante, e totalmente indifferente all'appartenenza politica dei deputati interessati; peraltro, anche il comune denominatore emerso allo stato dalla discussione ad opera di una porzione maggioritaria dei componenti, è che manchino reali esigenze cautelari a supporto di una misura custodiale.

Opportuno è ancora una volta evidenziare, soprattutto in tempi di montante disagio antipolitico, che la carenza degli indizi e delle esigenze cautelari non rileva per attivare un privilegio di casta in favore di un parlamentare, ma per la constatazione che nessun cittadino dovrebbe essere privato della libertà personale a fronte di elementi probatori ed argomentativi così labili.

La Giunta propone quindi, a maggioranza, che l'Assemblea deliberi nel senso del diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI,
relatore per la maggioranza

ALLEGATO

**Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni
del 5, 25 e 26 febbraio 2009.****5 febbraio 2009***(Esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che la domanda in titolo è pervenuta nella giornata di ieri e che il Presidente della Camera l'ha immediatamente assegnata alla Giunta. Da subito il materiale è stato messo a disposizione dei componenti. Ricorda altresì che per prassi costante gli allegati alla domanda non sono conoscibili se non dai soli membri della Giunta stessa, che ne prendono visione presso gli uffici, senza possibilità di estrarre copia (rammenta in tal senso quanto stabilito dalla Giunta del regolamento il 7 luglio 1992 e la prassi della Giunta per le autorizzazioni: v. sedute del 27 giugno 1996, 17 marzo 1999, 28 giugno 2001 e da ultimo 4 giugno 2008).

Avendo svolto una rapida consultazione con i rappresentanti dei gruppi, ne ha tratto l'ampio consenso sulla fissazione della seduta odierna. Con la relatrice, on. Bernini Bovicelli, ha concordato di non convocare immediatamente il deputato interessato, anche ai sensi dell'articolo 18, comma 1, ultimo periodo, del regolamento della Camera, che prescrive il suo invito «*prima di deliberare*» e non quindi necessariamente alla prima occasione utile. Le dà la parola, con l'intesa che un più ampio dibattito si potrà svolgere in una seduta della prossima settimana.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, illustra che il punto all'ordine del giorno consiste nella richiesta di autorizzare, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione l'arresto domiciliare del deputato Antonio Angelucci, proclamato dal Presidente provvisorio della Camera il 29 aprile 2008. La misura cautelare si inserisce nel contesto di un'inchiesta condotta dalla procura della Repubblica di Velletri sulle attività della casa di

cura San Raffaele sita proprio in Velletri e gestita dalla TOSINVEST, la cui interessenza maggioritaria è in capo ad Antonio Angelucci e al di lui figlio Giampaolo, già ristretto agli arresti domiciliari, i quali però non hanno formali incarichi amministrativi e operativi nel gruppo imprenditoriale. L'inchiesta prende in considerazione l'attività medica e ospedaliera della casa di cura San Raffaele convenzionata con la Regione Lazio. La gestione di tale struttura sanitaria, nell'ipotesi accusatoria, denoterebbe una pluralità di aspetti illeciti e penalmente rilevanti.

Quale struttura convenzionata con il sistema sanitario nazionale, il San Raffaele ve-
literno avrebbe conseguito illeciti profitti mediante la fatturazione di attività terapeutiche e mediche varie, tutte diverse e inferiori per qualità e quantità rispetto a quelle effettivamente rese al pubblico dei pazienti e utenti della regione Lazio. In pratica, a fronte della fatturazione di prestazioni sanitarie del valore di un dato ammontare, in termini storici e di prestazione effettivamente resa stavano servizi dal costo inferiore o addirittura, talvolta, servizi mai resi. Tale meccanismo, nella ricostruzione dell'autorità giudiziaria, avrebbe fruttato alla TOSINVEST un cospicuo arricchimento illecito. Tutto ciò sarebbe stato possibile, tra il 2004 ed il 2007, grazie a una vera e propria organizzazione criminosa, che l'autorità giudiziaria qualifica non come concorso di persone nel reato ma come vera e propria associazione per delinquere comune (articolo 416 codice penale), i cui reati-scopo sarebbero la truffa aggravata (perché in danno di ente pubblico ai sensi dell'articolo 640, capoverso, del codice penale) e il falso in atto pubblico, anche per induzione, ai sensi degli artt. 479 e 48 del codice penale. Secondo l'ipotesi accusatoria, dell'associazione per delinquere farebbero parte, in posizione apicale, il deputato Ange-
lucci e suo figlio; con compiti organizzativi diversi, altri soggetti, tali Antonio Vallone,

Mauro Casanatta, Rodolfo Conenna, Tiziana Petucci, Agnese D'Alessio, Claudio Ciccarelli e Domenico Damiano Tassone. In particolare di rilievo sarebbero i ruoli del Conenna, della Petucci e della D'Alessio i quali sono funzionari pubblici. Costoro, invece di agire per il perseguimento e a tutela degli interessi pubblici curati dal Servizio sanitario nazionale, avrebbero offerto la loro opera asservendosi al disegno criminoso dell'associazione. Tutto ciò premesso, deve avvertire che il materiale inviato a corredo della richiesta dal Gip del tribunale di Velletri è assai voluminoso e che quindi nel pomeriggio di ieri ha soltanto avuto la possibilità di consultarlo in via sommaria.

È in grado di offrire alcuni altri ragguagli ma domanda sin d'ora un rinvio della trattazione per avere il tempo di consultare più accuratamente gli allegati e soprattutto per consentire lo stesso ai colleghi della Giunta, che anzi invita caldamente a prendere contezza del materiale che fin da ieri è a loro disposizione. Al riguardo conferma quanto appena detto dal Presidente Castagnetti circa il suo accordo nel non convocare sin da oggi il collega Angelucci, il cui contributo in audizione sarà certamente più proficuo per la valutazione della Giunta una volta che i suoi componenti avranno avuto modo di conoscere gli atti e farsi un'idea più precisa della vicenda descritta e degli eventuali chiarimenti da domandargli. Procede a dare ulteriori sommari ragguagli che spera siano utili ai colleghi.

Le fonti indiziarie offerte nella documentazione a disposizione della Giunta consistono in documenti e raffronti contabili di vario tipo, sommarie informazioni testimoniali, intercettazioni telefoniche e altri documenti. Da questo insieme di elementi, che – come ripete – invita i colleghi a esaminare, si trarrebbe una fitta rete di contatti fra gli esponenti della TOSINVEST e i funzionari pubblici che fungevano da referenti dell'asserito progetto criminoso dall'interno degli uffici sanitari regionali. Questi dati, per esempio, risultano anche da verifiche documentali di vario genere dalle quali emergerebbe la carenza di personale nella clinica San Raffaele rispetto alle prestazioni asseritamente rese dalla clinica medesima. A un primo sommario esame, riferisce che di meccanismi simili sembra che si fosse accorto l'assessore regionale alla sanità, l'ex deputato Augusto Battaglia. Costui evidentemente in qualche mi-

sura aveva cercato di contrastare il fenomeno ma poi era stato rimosso dall'incarico.

Quanto alle esigenze cautelari, il Gip di Velletri ne indica due: il pericolo di inquinamento delle prove e la reiterazione del reato. L'inquinamento delle prove potrebbe derivare dalla capacità di penetrazione della TOSINVEST negli uffici sanitari della regione Lazio, attestata proprio dal fatto che alcuni funzionari della regione stessa sarebbero membri dell'associazione per delinquere. Ciò comporterebbe il rischio della soppressione di documenti ancora non rinvenuti e l'eventuale contatto con possibili testimoni. La reiterazione del reato sarebbe possibile per il fatto stesso che la TOSINVEST è ancora accreditata presso il sistema sanitario nazionale e amministra quindi flussi quotidiani di attività analoghe a quelle oggetto delle indagini. Si riserva evidentemente di tornare su ciascuno di questi aspetti una volta che avrà letto per più tempo e in modo più completo il materiale. Ribadisce la sua richiesta di rinvio e rimette la decisione ai colleghi.

Pierluigi MANTINI (PD) concorda con la richiesta della relatrice ed espone di aver anch'egli sommariamente preso contezza degli atti ieri pomeriggio. Si tratta di documentazione voluminosa che richiede un serio esame. Gli sembra però di poter anticipare che l'analisi della Giunta si dovrà appuntare su eventuali attenzioni e attività mirate in via di fatto da parte del deputato Angelucci nei confronti dei soggetti incaricati negli uffici regionali di svolgere i controlli sulle fatture e sul generale andamento della gestione della clinica. Ciò perché, diversamente, sarebbe difficile ipotizzare una responsabilità dell'Angelucci medesimo il quale non ha ruoli formali nella struttura aziendale. Egli sembra, a prima vista, impegnato più in attività di *lobbying* e di relazione pubblica con personalità politiche in modo da interferire con le scelte di queste. Si riserva poi di esaminare più attentamente gli atti anche per chiarire un ulteriore aspetto, emerso dalla stampa quotidiana di oggi, per cui egli avrebbe adoperato le testate di cui è proprietario (*Libero* e *Riformista*) per premere per la rimozione di un assessore. Ribadisce di essere favorevole al rinvio.

Donatella FERRANTI (PD) si associa alla richiesta di rinvio e puntualizza che il suo

gruppo non è in grado al momento di esprimere alcun orientamento.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) si associa invece *in toto* alle considerazioni del collega Mantini. Se un *fumus persecutionis* deve essere cercato nella domanda in titolo, è negli aspetti da questi evocati.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame a mercoledì 11 febbraio 2009, alle ore 9,15, avvertendo che per tale occasione sarà convocato il deputato Angelucci.

La seduta termina alle 9.45.

25 febbraio 2009

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione degli arresti domiciliari, avanzata dal Gip presso il tribunale di Velletri ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, nei confronti del deputato Angelucci. Rammenta altresì che della domanda, pervenuta in data 4 febbraio 2009, l'esame è iniziato nella seduta del 5 febbraio, con una prima esposizione della relatrice. Gli atti pervenuti in allegato sono poi rimasti a disposizione per la consultazione dei colleghi, risultando averli visionati la relatrice e diversi altri tra di essi, tra cui egli stesso. Avverte poi che il collega Angelucci ha depositato ieri pomeriggio una memoria messa sin da subito a disposizione della relatrice e che è oggi in distribuzione. Se non vi sono obiezioni, si procederà ad ascoltare il deputato Antonio Angelucci.

Marilena SAMPERI (PD) non ha obiezioni ma chiede di sapere se i coindagati abbiano impugnato la misura cautelare e se il tribunale competente si sia pronunciato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, dà disposizioni affinché sia assunta tale informazione.

(Viene introdotto il deputato Angelucci).

Antonio ANGELUCCI (PdL) anzitutto, nel ringraziare i componenti la Giunta per l'attenzione che gli vorranno dedicare, osserva che la procura della Repubblica di Velletri ha avuto ed ha in essere nei suoi confronti numerosi procedimenti per le violazioni più varie e modeste, più frequentemente per asserite irregolarità edilizie. Sottolinea al riguardo che in primo grado o in sede d'appello ben quattro procedimenti tra il 1999 e il 2006 sono finiti con assoluzioni. Per quanto riguarda in particolare un ulteriore procedimento, relativo al comprensorio secentesco Villa Sara, già di proprietà di Carlo Ponti e Sofia Loren, gli sono state addebitate violazioni urbanistiche peraltro smentite dalla Sovrintendenza alle Belle Arti. Venendo invece al procedimento per cui la Giunta oggi è riunita, sottolinea l'assoluta povertà argomentativa inerente alla sua posizione. Gli elementi di accusa consistono solo in una lunga serie di intercettazioni telefoniche, cui però non sono mai seguiti atti investigativi di concreto riscontro di condotte eventualmente di rilievo penale. Spesso viene colto al telefono con i suoi figli e i suoi collaboratori senza che se ne possa evincere una reale trama probatoria. Di qui la generica accusa di associazione per delinquere, la quale – come è noto – è un reato a forma libera e quindi altrettanto liberamente ipotizzabile dall'autorità giudiziaria. In verità, non ha alcuna carica societaria nella clinica San Raffaele di Velletri. Né è credibile che in qualità di azionista di società del gruppo che porta il suo nome egli possa influenzare i contenuti di due testate giornalistiche, autorevolmente dirette dall'ex senatore Polito e dal dottor Feltri. Più in particolare a proposito dell'inchiesta, rinvia alla memoria scritta, per contestare gli addetti, senza omettere di ricordare che il San Raffaele di Velletri opera in convenzione con l'ASL Roma H come centro per lungodegenze con 410 posti letto fin dal 1983.

Senza entrare ulteriormente in dettaglio e nel rinviare alle pagg. 12 e seguenti della sua memoria, conferma l'assoluta conformità dell'operato della clinica San Raffaele di Velletri a determinazioni regionali e al sistema di fatturazione delle relative prestazioni. In particolare, per quanto riguarda i requisiti della clinica può dire che il personale adibito alla riabilitazione in *day-hospital* era addirittura superiore a quello richiesto e che la decisione di effettuare ricoveri in *day-hospital* riabilita-

tivo era presa dai preposti alla struttura secondo i criteri contenuti nelle linee guida del Ministero della sanità del 7 maggio 1998, contenute nel provvedimento coeve della Conferenza Stato-Regioni.

Puntualizza altresì che la fatturazione è sempre avvenuta sulla base di formali provvedimenti regionali, in particolare le determinazioni della Giunta regionale n. 434 del 2001, n. 143 del 2006 e 436 del 2007. Sottolinea altresì che da questo punto di vista è evidente che le prestazioni di lungodegenza ad alta intensità – una prestazione di particolare qualità, non confondibile con la riabilitazione speciale – hanno un costo elevato, giustificato però dalla selezione rigorosa di poche aziende che possono accedere al relativo accreditamento. Quanto ai *software* di fatturazione, sottolinea che si tratta di software fornito proprio dalla Regione Lazio previa validazione del Ministero della salute. Per questi motivi, si sente assolutamente sereno. Crede che si possa individuare quanto meno un *fumus* di persecuzione nei suoi confronti e confida in una decisione pacata e documentata da parte della Giunta, cui comunque si rimette, precisando ulteriormente che le sue vicende giudiziarie ormai durano da dieci anni.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, domanda se egli abbia un potere d'influenza sulle testate *Riformista* e *Libero*.

Antonio ANGELUCCI (PdL) lo nega in modo netto, puntualizzando che la proprietà delle testate è sua, ma la gestione concreta dei quotidiani è affidata totalmente a delle cooperative giornalistiche che certo non prendono ordini da lui.

Maurizio TURCO (PD) osserva tuttavia che alle pagine 166 e 167 del provvedimento cautelare risulta che egli abbia sollecitato il vicedirettore di *Libero* a concedere un'intervista all'allora assessore Augusto Battaglia.

Antonio ANGELUCCI (PdL) non lo negherà ma osserva che a tanto fu sollecitato dallo stesso Battaglia che lo contattò in un momento in cui egli era all'estero.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, gli domanda quale sia la sua interessanza nelle società che gestiscono le cliniche.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde di detenerne la partecipazione al 100 per cento.

Pierluigi MANTINI (PD) gli domanda se si sia mai interessato della fase dei controlli esercitati dalla Regione sulle sue attività e se in particolare abbia mai contattato i soggetti preposti a tali controlli.

Antonio ANGELUCCI (PdL) precisa di aver parlato molte volte con il presidente della Giunta regionale Marrazzo per ragioni istituzionali e unitamente agli altri rappresentanti della sanità privata laziale. In tali interlocuzioni, l'associazione di categoria ha raggiunto l'obiettivo che la Giunta regionale ha assicurato piani di convenzione e accreditamento triennali anziché annuali, ciò che ha indubbiamente favorito la pianificazione aziendale.

Donatella FERRANTI (PD) fa presente che agli atti risultano frequenti contatti con il dottor Vallone, il Conenna e le signore Petucci e D'Alessio. Domanda per quale motivo oggi il collega Angelucci appaia volersi tirar fuori da un contesto di interessamento diretto alla gestione aziendale.

Antonio ANGELUCCI (PdL) deve sottolineare che egli è ovviamente responsabile delle holding del gruppo ma che la concreta gestione di un complesso di 5.000 dipendenti e 32 strutture ospedaliere non è cosa che possa seguire lui senza l'apporto di un amministratore delegato e di direttori operativi.

Marilena SAMPERI (PD) domanda se egli sapesse che la qualità delle prestazioni nelle sue cliniche talora non era conforme agli standard prescritti e chiede altresì se non gli sembra strano che in varie occasioni il Vallone sembrasse meglio informato sulla normativa regionale e sulle decisioni amministrative degli uffici della regione Lazio del dottor Casanatta.

Antonio ANGELUCCI (PdL), rispondendo alla prima domanda, sostiene non esser vero che le prestazioni sanitarie rese non fossero conformi alla normativa. Tale asserzione costituisce una mera ipotesi che gli inquirenti hanno evinto da estemporanee conversazioni telefoniche alla cui captazione tuttavia non sono seguiti concreti riscontri documentali.

Precisato che egli non si reca alla clinica di Velletri da sei anni, espone che il Casanatta è in buona sostanza un esponente sindacale delle imprese sanitarie private, associate alla Confindustria. È chiaro però che, essendo le cliniche che fanno capo alla TOSINVEST numericamente preponderanti, il Vallone aveva interessi e conoscenze di fatti per lo meno equivalenti.

Francesco Paolo SISTO (PdL) chiede se egli si interessasse di controlli sul generale andamento delle imprese.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde di no.

Maurizio TURCO (PD), nuovamente intervenendo, domanda se fosse personalmente imputato in qualcuno dei procedimenti penali citati all'inizio dell'audizione.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde di no.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) gli chiede di illustrare meglio alcune delle inchieste citate.

Antonio ANGELUCCI (PdL) fa presente che la procura della Repubblica di Velletri è sita vicino ad uno dei siti ospedalieri. I magistrati addetti alla procura, provenienti da Palmi, furono incuriositi dall'aver visto sul luogo una gru. Hanno pertanto disposto un'ispezione dalla quale, per il tramite dei vigili urbani, hanno appreso che si trattava della consegna di un *tapis roulant* di 5 quintali, per il cui recapito occorreva il braccio meccanico e le cui bolle erano in perfetto ordine. Nondimeno, nove mesi a Villa Sara dopo hanno disposto il sequestro di un muro di contenimento lungo 68 metri in virtù dell'eccedenza della relativa altezza di pochi centimetri. In altro luogo, la magistratura veliterna ha messo sotto sequestro un complesso di novantasei appartamenti a seguito della constatazione di irregolarità in un solo ascensore.

Matteo BRIGANDÌ (LNP) domanda se tali inchieste siano scaturite da denunce.

Antonio ANGELUCCI (PdL) risponde che gli risulta di no.

(*Il deputato Angelucci si allontana dall'aula*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatrice*, ritiene che gli elementi a disposizione della Giunta siano sufficienti e crede la seduta già convocata per domani potrebbe rivelarsi superflua. Propone una sospensione della seduta odierna, la quale potrebbe riprendere alle ore 13.30.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, in via di principio non sarebbe contrario alla proposta della relatrice, salvo il fatto che la memoria dell'onorevole Angelucci probabilmente non è stata letta con la dovuta cura dai componenti e che l'aula della Giunta comunque sarà impegnata dalla Giunta delle elezioni a partire dalle 14.30.

Donatella FERRANTI (PD) non può rinunciare agli altri impegni parlamentari previsti per la giornata di oggi.

Lorenzo RIA (PD) crede opportuno lasciare non modificato il calendario dei lavori della Giunta già stabilito.

Conclusivamente concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo e dell'ulteriore punto all'ordine del giorno alla seduta già convocata per domani, giovedì 26 febbraio 2009, alle ore 9.15.

La seduta termina alle 9.55.

Giovedì 26 febbraio 2009

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, rileva che dagli organi di stampa si apprende che il giudice per le indagini preliminari di Velletri, autore del provvedimento della autorizzazione della cui esecuzione la Giunta discute, avrebbe revocato le misure cautelari nei confronti di coindagati. Questo pone un problema circa se e come proseguire l'esame.

Giuseppe CONSOLO (PdL) non crede che la Giunta possa basarsi su informali notizie di

stampa e quindi ritiene che l'odierno esame debba seguitare e giungere a una proposta di merito per l'Assemblea.

Marilena SAMPERI (PD) rammenta di aver già da ieri chiesto informazioni circa eventuali sviluppi del procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Velletri. Crede opportuna una sospensione affinché si possa interloquire con il magistrato richiedente e ottenerne riscontri sulla persistente attualità della sua domanda di autorizzazione.

Antonio LEONE (PdL) dissente dalla collega Samperi e auspica che la Giunta pervenga rapidamente a una proposta di merito per l'Assemblea.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa presente che i precedenti della Giunta sono nel senso che sopravvenuti provvedimenti giudiziari che fanno venir meno l'attualità della misura cautelare di cui si domanda l'esecuzione precludono una pronuncia della Camera nel merito.

Antonino LO PRESTI (PdL) concorda con la posizione dei colleghi Consolo e Leone.

Pierluigi MANTINI (PD), pur non intendendo sottrarsi a un eventuale giudizio critico nei confronti della richiesta in titolo, crede opportuno un approfondimento istruttorio. Concorda quindi con la deputata Samperi.

Francesco Paolo SISTO (PdL) non crede che la Giunta possa assumere comportamenti che potrebbero avere un impatto sulla libera dialettica tra le parti del processo. Crede quindi che l'esame debba proseguire.

Donatella FERRANTI (PD) non vede davvero ostacoli a una sospensione per acquisire notizie certe dall'autorità giudiziaria.

Jole SANTELLI (PdL) non si opporrà alla verifica che dall'autorità giudiziaria di Velletri non sia pervenuta comunicazione alcuna alla Presidenza della Camera in ordine a ulteriori sviluppi procedurali.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), pur auspicando una rapida definizione della richiesta in titolo

nel suo merito, trova accoglibile la posizione della deputata Santelli.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ribadito che difficilmente la Camera può impegnare i propri lavori su temi che abbiano perso ogni attualità processuale, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 9.55, è ripresa alle 10.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, comunica che risulterebbe che il GIP di Velletri abbia modificato alcune delle misure cautelari nei confronti di taluni degli indagati. Non risulterebbero revoche totali. A ogni modo, il tribunale del riesame sembra essere convocato per oggi per pronunziarsi sulle impugnazioni proposte. Ascrive a queste circostanze di fatto il mancato arrivo di comunicazione alcuna alla Presidenza della Camera.

Anna Maria BERNINI BOVICELLI (PdL), *relatore*, passando al merito, espone che non è opportuno, né richiesto dalle attribuzioni di questa Giunta, che non è un giudice d'appello o delle libertà, valutare nel profondo il merito della vicenda oggetto dell'indagine della magistratura, che procederà autonomamente, ma solo riscontrare la ricorrenza dei presupposti sottesi all'irrogazione della misura coercitiva, attraverso una disamina degli elementi probatori e giustificativi addotti dall'Autorità giudiziaria. Il compito della Giunta è stato in passato ed è, sulle singole fattispecie, ancor più precisamente quello di verificare l'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis* nella domanda pervenuta dalla magistratura, intendendosi per tale il sospetto che la misura restrittiva richiesta a carico del parlamentare sia mossa da intenti persecutori. Il criterio del *fumus* è stato nella prassi della Giunta evoluto ed esteso sino ad assumere una connotazione in senso oggettivo, non necessariamente identificando una volontà persecutoria *ad personam* da parte dell'ufficio precedente, quanto piuttosto attraverso la constatazione di vizi procedurali dell'*iter* che conduce ad avanzare la richiesta, o di carenze nella motivazione dell'atto, per cui l'ingiustizia dell'atto stesso può essere ricavata in via oggettiva. In ordine alla sussistenza per il caso *de quo* di un *fumus*

persecutionis in senso oggettivo, il magistrato non pare in grado di raggiungere un sufficiente livello di motivazione quanto alla pregnanza di un quadro accusatorio a tratti fragile e frammentario, fondato su elementi prevalentemente deduttivi, che non possono costituire il presupposto per l'autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare nel rispetto dei requisiti tassativamente prescritti dall'articolo 274 del codice di procedura penale, con particolare riferimento al pericolo di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato. Non è chiaro quale sia il rischio attuale di inquinamento di un quadro probatorio-indiziario prevalentemente documentale costituito da materiale contabile, fatturazioni, tabulati di intercettazioni telefoniche e sommarie informazioni testimoniali, già da tempo disponibile, acquisito agli atti ed ampiamente attinto dai magistrati inquirenti. A tal segno, gli elementi di accusa consistono principalmente in una lunga serie di intercettazioni telefoniche, cui non sono mai seguiti atti investigativi di concreto riscontro di condotte di rilievo penale. Spesso l'onorevole Angelucci è intercettato al telefono con figli e collaboratori, senza che da ciò si possa evincere una reale trama probatoria. Aggiunge che le esigenze cautelari appaiono *prima facie* argomentate in maniera apodittica, essendo il pericolo di reiterazione motivato sulla base di una supposta attitudine dell'indagato, in quanto proprietario della clinica di cui si tratta – sia pur privo all'interno della stessa di qualsiasi incarico operativo, gestionale od esecutivo – a commettere reati contro la pubblica amministrazione in una logica di continuativa e sistematica distorsione delle modalità erogative delle prestazioni sanitarie in convenzione. Mancano quindi, circa i gravi indizi di colpevolezza, elementi consistenti tali da far emergere dalla documentazione trasmessa una sua attività di intermediazione diretta sui fatti contestati, che vada oltre una generica attività di *lobbying* politico istituzionale che tutti gli imprenditori esercitano, direttamente o tramite associazioni di categoria. Nel capitolo relativo alle esigenze cautelari (pag. 823), la logica di verosimiglianza è spinta agli estremi, ove si afferma, senza motivazioni ulteriori, che la pericolosità sociale dell'onorevole Angelucci si desumerebbe in ragione di elementi sintomatici « (...) di una personalità che si caratterizza per l'uso di qualsivoglia mezzo, per la strumentalizzazione di qualunque circostanza e situa-

zione pur di salvaguardare i propri interessi, ciò che denota una particolare insensibilità etica (...).» Ravvisa un altro elemento di fragilità argomentativa nel carattere ancora apodittico di alcune affermazioni del magistrato, quali il reiterato riferimento a generici poteri di influenza connessi allo *status* di figura pubblica, la conoscenza di personalità in grado di condizionare dinamiche politico istituzionali, l'utilizzo di strumenti mediatici indotti dalla proprietà di un gruppo editoriale. È in questo senso condivisibile quanto affermato dallo stesso onorevole Angelucci nelle sue note illustrate: non risulta credibile che un azionista di gruppo editoriale (che pure porta il suo nome) che ricomprende testate quali *Libero* ed *il Riformista*, gestite da cooperative di giornalisti e da apparati tecnici sulla cui qualità professionale non è dato dubitare, e diretti da figure autorevoli quali il dott. Feltri ed il già senatore dott. Polito, abbia imposto a tutti costoro condizionamenti e pratiche disinformati. Peraltro, il GIP in più passaggi pone alla base delle sue richieste cautelari il fatto che l'onorevole Angelucci sia un personaggio influente, una figura proprietaria, un parlamentare. Per quanto quindi di competenza di questa Giunta, le pare particolarmente opinabile e prospetticamente pregiudizievole il rilievo per cui la rete di relazioni e di interlocuzioni che un deputato naturalmente intrattiene sul territorio possa per sé costituire elemento di rilevante verosimiglianza per la configurazione di una condotta illecita. Questa teoria prova davvero troppo: il fatto che un deputato intrattenga relazioni personali e od o professionali – in questo caso qualificate dagli inquirenti come « altolate » –, stabilendo rapporti con figure incaricate di scelte politico amministrative a livello nazionale e locale, dovrebbe per ciò sottoporre, sulla base di questa qualità, una buona porzione di parlamentari ad un giudizio di pericolosità sociale. Sarebbe assai pernicioso, oltre che profondamente errato ed in contrasto con le attribuzioni costituzionalmente riconosciute ai parlamentari, ricollegare un pericolo di inquinamento prove o di reiterazione di reato ad un mero *status*, comunque configurato, quasi a tratteggiare una responsabilità oggettiva da « eminenza ». Di difficile comprensione è poi il criterio cronologico utilizzato dagli inquirenti, che descrivono asseriti illeciti verificatisi in un arco temporale che va dal 2003 al 2007; ciò

contribuisce a togliere credibilità all'impiego del provvedimento cautelare. In conclusione, il quadro probatorio proposto è lo si ribadisce, limitato e frammentario, ed gli elementi investigativi risultano del tutto insufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento restrittivo richiesto. Ricorda che nell'arco di tutta la storia costituzionale repubblicana, i precedenti di questa Giunta hanno visto concedere, a fronte di numerose anche recenti reiezioni, solo in quattro casi l'autorizzazione all'esecuzione di misure coercitive *ex articolo 68*, secondo comma, della Costituzione in connessione con gravi fatti di sangue ed in concomitanza con riscontri probatori assolutamente solidi. La linea seguita a questo proposito dalla Giunta è stata costante, e totalmente indifferente all'appartenenza politica dei deputati interessati; peraltro, anche il comune denominatore emerso allo stato dalla discussione ad opera di una porzione maggioritaria dei componenti, è che manchino reali esigenze cautelari a supporto di una misura custodiale. Opportuno è ancora una volta evidenziare, soprattutto in tempi di montante disagio antipolitico, che la carenza degli indizi e delle esigenze cautelari non rileva per attivare un privilegio di casta, in favore di un parlamentare, ma per la constatazione che nessun cittadino dovrebbe essere privato della libertà personale a fronte di elementi probatori ed argomentativi così labili. Propone pertanto che la Giunta deliberi nel senso del diniego dell'autorizzazione all'esecuzione della misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Aniello FORMISANO (IdV) voterà contro la proposta della relatrice, in omaggio alla posizione coerente del suo gruppo, soprattutto alla luce del fatto che non vi è alcun attentato alle proporzioni numeriche del *plenum* della Camera.

Pierluigi MANTINI (PD), osservando che l'interpretazione appena data dal collega Formisano si risolverebbe in una tacita abrogazione dell'articolo 68 della Costituzione, la ritiene anche politicamente inaccettabile. Rifacendosi a quanto osservato nella seduta del 5 febbraio 2009, si dichiara favorevole alla proposta della relatrice.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ricollegandosi proprio a quanto sostenuto dal deputato Man-

tini nella predetta seduta, osserva che nella giurisprudenza penale della Corte di cassazione la figura dell'amministratore di fatto e del socio di fatto sono ricercate con assiduità al fine di apprestare una tutela penale dei creditori e del mercato molto rigorosa, proprio per evitare che le responsabilità da posizione individuate nella legislazione in capo agli esponenti aziendali siano facilmente eluse. Quando però si vuole sostenere che le posizioni societarie apicali sono rivestite in via di fatto e da questo si vogliono trarre conclusioni nel contesto delle esigenze cautelari, allora il ragionamento deve essere molto prudente. Non crede che in questo caso l'autorità giudiziaria abbia individuato condotte tali da mettere a fuoco l'esercizio di fatto di un potere aziendale che giustifichi gli arresti domiciliari. Voterà a favore della proposta della relatrice.

Lorenzo RIA (PD) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta della relatrice, sottolineando che dai fatti è trascorso un significativo lasso di tempo e che in definitiva si imputa all'Angelucci una posizione di mera preminenza che gli avrebbe consentito di delinquere.

Antonio LEONE (PdL) riprendendo gli spunti dei deputati Mantini e Ria, afferma che ormai la magistratura tende a forgiare la figura dell'« imputato di qualità », colui cioè che per il solo fatto di avere un prestigio sociale e di essere investito di pubbliche funzioni è capace di delinquere ed è socialmente pericoloso. Questa tendenza è ormai evidente se si guarda la serie di domande di arresto esaminata dalla Giunta. Voterà a favore della proposta della relatrice.

Domenico ZINZI (UdC) osserva che la revoca degli arresti domiciliari agli altri imputati minimizza l'oggetto della deliberazione. Non si individuano dagli atti concrete responsabilità di Angelucci né le esigenze cautelari. È quindi favorevole alla proposta della relatrice.

Matteo BRIGANDÌ (LNP), ricordando che il deputato Angelucci è stato destinatario di iniziative giudiziarie plurime, risoltesi in non nulla di fatto, ritiene evidente la sussistenza del *fumus persecutionis*. Trova peraltro sconcertante la sincerità dell'esponente dell'Italia dei

Valori, le cui posizioni sono come al solito appiattite sulla magistratura.

Maurizio TURCO (PD) concederà che forse il deputato Angelucci, come molti altri cittadini in Italia, è una vittima: ma non della persecuzione della magistratura di Velletri, bensì della giustizia così come congegnata in Italia. I radicali italiani sono pronti da sempre a discutere del tema. Purtroppo, tuttavia, non solo non è questa la sede per affrontare il tema della giustizia nel suo complesso, ma le carte a disposizione della Giunta fanno capire che non v'è alcun *fumus persecutionis*. Il deputato Angelucci è stato contraddittorio nelle risposte rese nell'audizione di ieri e – contrariamente a quanto sostenuto dai colleghi Mantini e Sisto – è profondamente e quotidianamente impegnato nella gestione delle sue imprese. Voterà contro la proposta della relatrice e preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza.

Marilena SAMPERI (PD) voterà a favore della proposta della relatrice ma tiene a pre-

cisare che non condivide le motivazioni addotte dai colleghi che l'hanno preceduta e in particolare non ravvisa *fumus persecutionis* nell'inchiesta a carico dell'Angelucci. Trova forzato che si voglia usare l'odierno diniego come strumento di lotta politica e ricorda che la Giunta deve decidere caso per caso.

Donatella FERRANTI (PD) puntualizza che il suo voto favorevole alla proposta della relatrice non significa la condivisione di un pregiudizio nei confronti dell'autorità giudiziaria.

Lorenzo RIA (PD) concorda con la deputata Ferranti che il voto favorevole sulla proposta di negare l'autorizzazione alle misure cautelari è sorretto da motivazioni in parte diverse da quelle della collega relatrice.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta della relatrice, dandole il mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea, nel senso che l'autorizzazione richiesta sia negata.